



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“Bovio-Pontillo Castoria-Pascoli” - CICCIANO

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

Via degli Anemoni – 80033 Cicciano (NA) – Tel 081 8248687 – Fax 081 8261852

C. M.: NAIC8EX00R - C. F.: 92044530639 - e-mail: naic8ex00r@istruzione.it - pec: naic8ex00r@pec.istruzione.it

1

Avviso n. 7

Cicciano, 12/09/2016

AI DOCENTI
AI DOCENTI COLLABORATORI D S
AI DOCENTI COORDINATORI DEI PLESSI
AI COLLABORATORI SCOLASTICI
AGLI ATTI e al SITO WEB
p.c. al DSGA

OGGETTO: Vigilanza alunni, responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA.

Ritengo opportuno riportare alla vostra attenzione alcune indicazioni sul tema della **vigilanza degli alunni** e della responsabilità che grava sull’istituzione scolastica, e, in particolare, sui singoli docenti e collaboratori scolastici, già più volte esplicitate nelle sedute del Collegio Docenti e nelle Assemblee del personale ATA.

Vi invito, pertanto, ad attenervi alle disposizioni seguenti e a predisporre e mettere in atto tutti gli interventi necessari sotto il profilo organizzativo, anche attraverso il coordinamento dei responsabili di plesso.

Si raccomanda inoltre la presa visione dei Regolamenti d’istituto e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, disponibili sul sito web dell’Istituto, relativi agli obblighi e doveri di tutto il personale in servizio.

❖ **La responsabilità dei docenti e del personale ausiliario**

L’obbligo di vigilanza ha inizio con l’affidamento dell’alunno alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia o a un adulto maggiorenne responsabile (ad esempio nel caso di delega e/o servizio di scuolabus).

La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l’età dell’alunno.

La responsabilità per la cosiddetta *culpa in vigilando* deriva dalla presunzione che il danno sia l’effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate.

Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:

- 1) risulta essere presente al momento dell’evento, è ovvio ma è opportuno comunque evidenziarlo;
- 2) dimostra di non avere potuto evitare il fatto, poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso. Sull’insegnante grava, dunque, una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.





❖ **L'obbligo di vigilanza**

si estende all'attività scolastica in genere (compresi l'intervallo, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata alle ore di attività didattica/lezioni in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.

A questo proposito si vedano gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile e l'art. 61 della legge 11/07/1980.

Il collaboratore scolastico è responsabile della vigilanza per tempi brevissimi, secondo le indicazioni seguenti e la predisposizione del piano annuale dei relativi impegni.

E' anche importante ricordare che, come più volte confermato in varie sedi giurisdizionali,

l'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio.

Qualora si verificasse l'ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza contemporanea degli stessi, che potrebbe mettere il docente nella impossibilità del loro coincidente adempimento, il **docente è chiamato a scegliere prioritariamente la vigilanza.**

2

❖ **Entrata e uscita degli alunni dalla scuola**

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007 “ per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe **5 minuti prima dell'inizio delle lezioni** e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi, trattandosi di minori al di sotto dei 14 anni, è opportuno accompagnarli fino all'uscita dalla scuola.

Si intende indicare con il termine scuola tutti i plessi dei tre ordini di scuola.

E' appena il caso di sottolineare la necessità per i docenti di assicurare la **massima puntualità.**

Più in dettaglio, si impartiscono di seguito specifiche disposizioni relative ai diversi ordini di scuola:

➤ **Scuola dell'Infanzia**

- All'entrata gli alunni devono essere accompagnati dai genitori al portone d'ingresso. All'uscita devono essere ritirati al portone, ove sono accompagnati dalle insegnanti o dai C. S..
- I genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età, utilizzando il modulo disponibile in segreteria.
- In situazione di emergenza si accetta la comunicazione telefonica del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro del bambino. L'insegnante o il collaboratore scolastico ne verificherà l'identità attraverso il nominativo indicato dal genitore o sostituto, e la corrispondenza con la carta d'identità.
- I docenti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata. Nel caso l'alunno non venga ritirato dopo almeno 30 minuti dall'orario di uscita, e non sia stato possibile reperire i genitori, il personale in servizio contatterà l'Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali, ai quali chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri.





- In caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno (2/3 volte ravvicinate) entro 30 minuti dal termine delle lezioni, vengono convocati i genitori per un colloquio esplicativo, dal Dirigente scolastico previa comunicazione del docente coordinatore di plesso.
- I collaboratori scolastici coadiuvano le insegnanti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni.
- Il collaboratore scolastico è tenuto alla vigilanza su richiesta del docente, come è disposto dal Profilo Professionale (Tabella A- CCNL 29. 1 1.2007). I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'alternarsi dei docenti nel cambio dell'ora, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità, **sono tenuti a presidiare costantemente i corridoi del piano di servizio, senza allontanarsi**, se non per chiamata Improcrastinabile degli Uffici della Scuola o per esigenze Impellenti, avendo comunque cura di avvisare la Dirigenza o il DSGA.
- Durante il **cambio classe i docenti sono tenuti, specie per la scuola media** ad essere celeri negli spostamenti e, in caso, il docente dell'ora successiva non si presenti, prima di lasciare la classe, deve avvisare il Collaboratore scolastico del settore per l'opportuna vigilanza e, se non è libero, raggiungere la classe in cui presta servizio.
- In nessun caso il docente deve allontanarsi dalla classe in cui presta servizio, solo in casi di estrema necessità può farlo, dopo aver chiesto al collaboratore scolastico del piano di vigilare sulla classe per un breve lasso di tempo.

3

➤ **Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I° grado**

- Gli alunni devono essere accompagnati e ritirati dai genitori al cancello o al portone della scuola, secondo le indicazioni fornite per i singoli plessi;
- All'entrata e all'uscita degli alunni, al cancello d'ingresso dei vari plessi **deve essere sempre presente un collaboratore scolastico**.
- Gli alunni in situazioni particolari di grave disagio o problemi di salute che ostacolano l'autonomia personale nei movimenti, possono essere accompagnati e prelevati da un genitore o chi ne fa le veci, nell'atrio della scuola, dopo averne fatta richiesta motivata e documentata al Dirigente Scolastico.
- I genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli, compilano apposita delega scritta, solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età, oppure, richiedono l'uscita autonoma dell'alunno (solo per la Scuola Secondaria di I° grado), utilizzando il modulo disponibile sul sito web dell'istituto;
- In situazione di estrema emergenza si accetta la comunicazione telefonica del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro dell'alunno. L'insegnante o il collaboratore scolastico ne verificherà l'identità attraverso il nominativo indicato dal genitore o sostituto, e la corrispondenza con un valido documento di riconoscimento;
- I docenti sono autorizzati a consentire l'uscita autonoma dell'alunno solo se in possesso dell'apposita delega, firmata dai genitori (solo per la Scuola Secondaria di I° grado).
- I docenti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno, non autorizzato all'uscita autonoma, cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata, per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei geni-





- tori o della persona delegata; nel caso l'alunno non venga ritirato dopo 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l'Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri;
- I docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno non autorizzato all'uscita autonoma (2/3 volte ravvicinate), entro 30 minuti dal termine delle lezioni, devono chiedere al Dirigente scolastico di convocare i genitori per un colloquio esplicativo.
 - I collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni.
 - I docenti di strumento delle **classi a indirizzo musicale** sono tenuti a un controllo costante dei propri allievi nei rientri pomeridiani, data la carenza di personale ATA in servizio, sono invitati, inoltre, a segnalare tempestivamente al collaboratore vicario prof. A. Pizza. eventuali assenze, ritardi o comportamenti anomali degli alunni.
 - Nel caso di eventuale assenza /ritardo di un docente di strumento gli allievi vengono affidati dal collaboratore scolastico in servizio ad altro docente di strumento presente.

4

❖ **Vigilanza durante l'intervallo**

Considerando la fascia di età degli alunni dell'Istituto, durante l'intervallo è prevedibile una certa esuberanza che, anche a parere della giurisprudenza in materia, richiede una ancora **maggiore attenzione** nella sorveglianza.

Per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, ovvero:

- la presenza dei docenti deve essere costante in tutte le aule, prestando la massima attenzione. Potranno essere emanate disposizioni specifiche per singoli plessi/sedi;
- volendo evitare l'affluenza massiccia ai servizi igienici e ai distributori di snack e bevande, specie per la sc. Sec.ria di I gr., è indispensabile che i docenti in servizio nella sede durante l'intervallo collaborino tra loro realizzando una vigilanza collettiva. Questo vale, in generale, anche durante tutte le attività non di aula previste dal POF (saggi-manifestazioni- spettacoli anche fuori sede);
- devono essere scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti e i comportamenti che, anche involontariamente, possano facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi.
- L'istituto non risponde di oggetti (vestiario, cellulari, denaro, libri ecc.) lasciati dagli alunni incustoditi durante l'intervallo e o dimenticati.

❖ **Uscita degli alunni dalla classe**

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe, al di fuori dell'orario dell'intervallo, solo in caso di assoluta necessità, e, sempre **uno alla volta**, controllandone il rientro. Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe il docente dovrà comunque verificare che l'attività svolta dagli alunni (anche in relazione all'età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo.

In relazione al profilo di, responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, **nella scuola sec.ria di I gr.** dovrà essere **evitato l'allontanamento temporaneo** degli alunni dalla classe per motivi disciplinari. Qualora l'insegnante ritenga indispensabile ricorrere a questa misura estrema, dovrà comunque verificare che l'alunno allontanato rimanga sotto la custodia di altri docenti





o collaboratori scolastici. Allo stesso modo si invitano i docenti a **non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica** (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale ausiliario.

❖ **Cambio dell'ora**

Il cambio dell'ora, come già indicato, deve avvenire nel modo più rapido possibile. Alla luce delle considerazioni iniziali, è evidente la necessità di evitare di lasciare la classe senza la presenza di un insegnante. Eventualmente, il docente uscente si rivolgerà al collaboratore scolastico.

Inoltre, **l'insegnante uscente non autorizzerà** alcun alunno ad allontanarsi dall'aula, in attesa del docente dell'ora successiva.

I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora (o al turno pomeridiano) in poi o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, **già davanti all'aula** interessata per consentire un rapido cambio.

❖ **vigilanza durante il tragitto aula -palestra/ laboratori,**

Durante il tragitto aula palestra/laboratori e viceversa la vigilanza sugli studenti è affidata al docente della disciplina interessata.

Gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività didattiche o alternative. Devono essere accompagnati sia all'andata che al ritorno dal docente. La sorveglianza nella palestra è affidata al docente di Ed. Fisica o al maestro che ha in carico l'area di ed. motoria per la scuola primaria.

Viene richiesta la massima attenzione per prevenire eventuali infortuni in corso di attività motorie, di pratica sportiva e laboratoriali, vigilando anche sulle attrezzature e loro uso, segnalando tempestivamente alla dirigenza (per iscritto) eventuali manomissioni delle strumentazioni in uso in palestra o nei laboratori. L'istituto non risponde di oggetti, cellulari, danaro lasciati dagli alunni incustoditi durante gli spostamenti, in Palestra e nei laboratori, nonché negli spazi comuni, negli spogliatoi e nei servizi. **I docenti devono segnalare tempestivamente al Dirigente e al preposto alla Sicurezza qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.**

❖ **Vigilanza/soccorso alunni diversamente abili**

La vigilanza sui minori in difficoltà per emergenze/soccorso, deve essere effettuata sempre al di sopra di ogni altra circostanza; nella fattispecie l'ausilio per l'accesso ai servizi igienici e all'accompagnamento ai piani e relativi spostamenti, in primis per alunni portatori di handicap grave, deve essere sempre assicurata dal collaboratore scolastico del piano, dal docente di sostegno o dal docente della classe, eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da altro collaboratore scolastico.

□ **Infortunati e/o malori degli allievi**

- Procedure organizzative di emergenza da attivare in caso di infortunio e/o malore degli alunni

In caso di infortuni o malori degli allievi, durante l'ora di lezione o durante l'intervallo, tutto il personale dovrà attenersi alle procedure previste dal T.U. 81/08, secondo quanto predisposto dal RSPP nel quadro degli adempimenti per la Sicurezza con l'indicazione degli addetti al servizio di Primo soccorso (v. quadro SPILA e altro) e quindi:

1. provvedere ad avvisare la famiglia indipendentemente dalla gravità dell'accaduto
2. In particolare. in caso di malore/ incidente di un allievo durante l'ora di lezione o durante l'in-





tervallo il personale presente., docente o ATA, valutata la gravità dell'accaduto provvede ad tempestivamente il coordinatore di plesso e poi la dirigenza e contemporaneamente e **immediatamente** la famiglia dell'infortunato;

3. per i Primi Soccorsi si chiede l'intervento dei collaboratori scolastici in servizio che avverte l'Addetto al Primo soccorso del Piano che, se necessario, fa chiamare tempestivamente il "118". L'alunno non può essere lasciato solo in ambulanza, pertanto, se i genitori non sono rintracciabili il collaboratore scolastico addetto alle emergenze, avrà cura di seguire l'allievo al Pronto Soccorso più vicino, in attesa dell'arrivo della famiglia.
4. Il personale intervenuto è tenuto a segnalare e a relazionare in maniera dettagliata sull'apposito modello l'accaduto all'Ufficio Alunni-Protocollo, che provvederà ad annotarlo sul Registro degli Infortuni e attiverà, se necessario, tutte le procedure per la comunicazione dell'infortunio agli Uffici preposti per le pratiche assicurative e nel caso sia necessario, per la denuncia INAIL.
5. N. B. è importante che i docenti abbiano notizie reali su determinate patologie o cure effettuate, devono essere contattate le famiglie dal docente referente di classe/sezione, in modo da essere in grado di affrontare eventuali problematiche o malori.

❖ **vigilanza alunni in caso di sciopero**

In caso di sciopero. il personale docente e i collaboratori scolastici in servizio **hanno il dovere della vigilanza su tutti gli alunni presenti nella scuola.**

❖ **Viaggi di istruzione e uscite didattiche**

Si sottolinea che la vigilanza sugli alunni va esercitata durante tutto il periodo della visita guidata, in caso di viaggio 24 ore su 24.

I docenti sono pertanto responsabili del comportamento degli alunni. In particolare, si ricorda che gli alunni, nel corso dell'intero visita/ viaggio, non possono essere mai lasciati liberi di muoversi autonomamente in assenza dei docenti accompagnatori.

I docenti devono prestare adeguata cura al momento della effettiva fruizione di vettori e di strutture alberghiere, per evitare che gli alunni siano sottoposti a rischi e pericoli per la loro incolumità.

In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i docenti accedano preventivamente alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall'accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura verso l'esterno, ecc.) e, conseguentemente, adottare ogni idoneo provvedimento, quali:

- la richiesta di immediata sostituzione della medesima con altra priva di pericolosità, ovvero, anche in relazione all'età degli alunni ospitati, impartire adeguate indicazioni a non adottare specifiche condotte pericolose;
- tramite l'organizzatore, la ricerca di altra struttura alberghiera adeguata;
- in caso estremo, il rientro anticipato.
- **Per le visite d'istruzione degli alunni più piccoli, specie della sc. dell'infanzia, è opportuno che le stesse siano effettuate in zone viciniori, di facile accesso e facilmente controllabili.**
- L'istituto non risponde di oggetti, vestiario, cellulari, denaro, libri, materiale didattico o personale, lasciati dagli alunni incustoditi durante gli spostamenti e durante le visite guidate/viaggi.

❖ **Scuolabus**

La sentenza della Corte di Cassazione n. 17574/2010 ha ribadito che la responsabilità del personale scolastico





si estende alle modalità organizzative relative allo svolgimento in sicurezza delle operazioni di discesa e salita dallo scuolabus.

Pertanto, relativamente a tale servizio, gestito dall'Ente locale competente, i docenti e i collaboratori scolastici avranno cura di:

- verificare che le operazioni di discesa/salita dai/sui mezzi avvengano in modo ordinato;
- prelevare gli alunni direttamente alla discesa dai mezzi e, al momento dell'uscita da scuola, consegnarli all'autista o all'eventuale accompagnatore presente sul bus. Sono da evitare "zone grigie" nelle quali non risulti chiaro a chi è attribuita la responsabilità sulla vigilanza. Gli alunni devono sempre passare direttamente dalla responsabilità di un adulto (genitore, autista, accompagnatore) a quella del personale scolastico (docente, collaboratore scolastico) e viceversa.

Particolare attenzione sarà rivolta all'assistenza degli alunni disabili.

Si riporta uno stralcio del Regolamento di Istituto (Tit. IV – Sez. V – art. 1;

"d) Possono essere autorizzati ad entrare anticipatamente, oltre agli alunni che usufruiscono del servizio pre-scuola, coloro che sono autotrasportati dal Comune, quando lo scuolabus giunga prima dell'orario di apertura.

e) La vigilanza sugli alunni che usufruiscono dell'ingresso anticipato sarà svolta dai collaboratori scolastici."

I responsabili dei plessi verificheranno inoltre che gli scuolabus siano sempre già presenti, fermi nelle piazzole di sosta, al momento dell'uscita degli alunni. In caso ravvisino eventuali situazioni potenzialmente pericolose, avviseranno prontamente il Dirigente scolastico.

❖ **Assenza improvvisa dei docenti**

In caso di allontanamento dell'insegnante dalla classe/sezione per causa di forza maggiore, il medesimo docente richiederà immediatamente l'intervento di un collaboratore scolastico.

In caso di assenza improvvisa del docente e/o eventuale ritardo del supplente, con il determinarsi quindi di una situazione di rischio a carico degli alunni per mancata vigilanza, questa verrà assunta dal collaboratore scolastico per il tempo strettamente necessario. Qualora l'assenza del docente si prolunghi, la vigilanza dovrà comunque essere garantita anche, ove non sia possibile ricorrere ad altra modalità di sostituzione, mediante la ripartizione degli alunni in altre classi/sezioni. Si riporta quanto comunicato alle RSU e agli OO.C.C. in sede di informazione preventiva, al riguardo:

Fino alla eventuale nomina del supplente la sostituzione sarà effettuata secondo i seguenti criteri

1. *Utilizzo di docenti tenuti al completamento dell'orario (ore a disposizione);*
2. *Ore di permesso da recuperare;*
3. *Ore di recupero;*
4. *Ore di compresenza (anche in presenza di progetti);*
5. *Docente di sostegno, solo se della stessa classe e ad eccezione delle situazioni di gravità;*
6. *Ore eccedenti effettuate da docenti della stessa classe/sezione;*
7. *Ore eccedenti effettuate da docenti di altre classi/sezioni;*
8. *Suddivisione della classe/sezione fra classi parallele e/o sul piano"*

Il responsabile del plesso o, in sua assenza, il docente presente con maggiore anzianità di servizio, provvede per la corretta esecuzione delle disposizioni sopra riportate.

❖ **Collaboratori scolastici**

Nella presente circolare sono più volte menzionati i collaboratori scolastici. Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. In particolare, l'art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A) prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA. Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici





mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come “controllo assiduo e diretto a scopo cautelare”, degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante l’intervallo.

Prevede, inoltre, mansioni specifiche per l’accudienza agli alunni in situazioni di disagio e l’accompagnamento agli scuolabus.

❖ **Divisa e abbigliamento alunni**

Per delibera del Consiglio d’istituto gli alunni di scuola dell’infanzia indosseranno un grembiulino bianco a quadretti rosa/azzurro, gli alunni di scuola primaria una tuta blu corredata da una maglietta bianca in autunno/primavera avanzata e rossa d’inverno:

Gli alunni di scuola sec.ria utilizzeranno un abbigliamento libero, ma decoroso e attento al rispetto del luogo in cui esercitano il proprio diritto allo studio e alla formazione della persona.

I docenti sono tenuti a far rispettare alle famiglie e agli alunni le regole relative a divisa e abbigliamento corretto.

N.B. Per quanto concerne tutti gli obblighi del personale docente ed ata si rimanda alla lettura meditata del C.C.N.L. c.s. vigente, dei Regolamenti e del Piano di Lavoro del personale docente ed ata.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Ing. Vincenzo Falco

Firma autografa omessa

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

